

COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 32 DEL 27.09.2019

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLTATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 186/2018 AVENTE AD OGGETTO: 'DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DEL TITOLO III DELLA L.R. 30/07/2013 N. 15'.

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	Р	8 - CERFOGLI ERMANNO	Р	
2 - CAPPELLINI MONICA	Р	9 - BONUCCI NADIA	Р	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	Р	10 - FRODATI MIRKO	Р	
4 - BENASSI CLAUDIO	Α	11 - ROCCHI GIOVANNI BATTISTA	Р	
5 - SILVESTRINI ILENIA	Р			
6 - CASTELLI JACOPO	Р			
7 - FIOCCHI MARCELLO	Р			

Totale presenti 10 Totale assenti 1

Assiste alla seduta il Vice - Segretario Dott. **CASTELLI ANGIOLINA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

II Consiglio Comunale

Il Sindaco procede all'illustrazione del punto all'ordine del giorno e della relativa normativa;

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune
 Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è
 disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori
 locali, ecc....);

- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29/04/2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al punto 1.2.3. della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Montecreto la IV Classe Comuni con un numero di abitanti inferiore a 5000:
- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità **di variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), **si ritiene di non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018**;
- in merito al **punto 1.3.1**. (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro "Area dell'insediamento all'aperto"** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di ridurre il valore AI per le attività sportive di seguito elencate rispettivamente delle percentuali indicate:

-CAMPI DA TENNIS/CALCIO - 50%

-CIRCUITI MTB - 50%

-CAMPI PER EQUITAZIONE - 50%

-ATTIVITA' SPORTIVE COLLEGATE

AL TURISMO AMBIENTALE E

ALL'ESCURSIONISMO - 50%

per le ragioni di seguito indicate: Incentivare l'attuazione delle previsioni delle aree a verde attrezzato, per il tempo libero e per le attività sportive ed implementare l'offerta turistica legata allo sport ed all'ambiente;

• in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione,** oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di stabilire le seguenti ulteriori riduzioni del contributo di costruzione:

Descrizione in	itervento			%	6 di riduzion	е	
			U1	U2	D	S	QCC
Restauro	е	risanamento	-15%	-15%	-15%	-15%	-15%

Per le ragioni di seguito indicate: Sostenere il restauro dei beni culturali;

conservativo

in merito al punto 1.4.2. (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% di U1
e U2 per talune Frazioni del territorio comunale), si ritiene di stabilire le seguenti percentuali
di riduzione dei valori unitari U1 e/o U2 per le seguenti Frazioni:

nome Frazione	% riduzione U1	% riduzione U2
Acquaria	-20%	-20%
Magrignana	-30%	-30%
Rovinella	-30%	-30%
Beni culturali immobili		
Sparsi ed Edificato sparso	-30%	-30%

per le ragioni di seguito indicate: Sostenere l'insediamento abitativo e produttivo nelle frazioni per evitare fenomeni di abbandono e spopolamento;

- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative)**, si ritiene di stabilire la seguente percentuale di riduzioni del valore unitario U2: **-20**%
 - per le ragioni di seguito indicate: Supportare la realizzazione degli interventi su residenza per anziani e su strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative;
- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: -10%
 - per le ragioni di seguito indicate: incentivare le iniziative E.R.S. per le giovani famiglie;
- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), **si ritiene di non applicare alcuna riduzione**;
- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: **-20**%
 - per le ragioni di seguito indicate: Favorire i processi di recupero, riciclo e trattamento rifiuti speciali e inerti;
- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), **si ritiene di non applicare alcuna riduzione**;
- in merito al punto 1.4.8. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle ulteriori misure di qualità edilizia definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di stabilire le seguenti riduzioni di U1 e/o U2, definendo i rispettivi criteri e soglie per modulare l'applicazione di tali riduzioni:

% riduzione U1	% riduzione U2
-30 %	-30 %
-30 %	-30 %
<i>y</i>	-30 %

per le ragioni di seguito indicate: Incentivare il raggiungimento dei valori di efficienza energetica superiori a quelli previsti dalla Legge vigente e la costruzione e il recuopero dei fabbricati con materiale della tradizione locale;

• in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di sostituire la percentuale di cui al punto 1.6.1. della DAL n. 186/2018, con la seguente percentuale: **1%**

per le ragioni di seguito indicate: Comune montano con alte spese di gestione delle attrezzature pubbliche e urbanizzazioni;

- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di stabilire le seguenti %;:
 - Sulla nuova costruzione % di aumento di Td e/o Ts: +15%
 - Sulla **ristrutturazione edilizia** % di riduzione di Td e/o Ts: **-15%**

per le ragioni di seguito indicate: Sostenere la ristrutturazione edilizia ed urbanistica degli edifici produttivi esistente in area urbana e rurale e limitarne la nuova costruzione;

• inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di introdurre i seguenti coefficienti delle quote D ed S, riferite alle seguenti attività:

attività produttiva e/o rurale indicazione coefficiente
Superficie di progetto superiore a 400 mq
Non serviti da reti tecnologiche
(Fognatura, Acquedotto e Gas) + 1,50

per le ragioni di seguito indicate: Ridurre l'impatto delle attività produttive presenti sul territorio e favorire la sostenibilità ambientale degli insediamenti;

- in merito al punto 3.8. (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale), si ritiene di non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al punto 4.2. (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale), si ritiene di prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

per le ragioni di seguito indicate: Impatto sulle infrastrutture e reti tecnologiche pubbliche;

• in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:

- si definisce il seguente **costo medio della camera**: € 45, calcolato nel modo di seguito indicato: Indagine statistica strutture ricettive locali (media ponderata sul periodo annuale e tra le diverse zone del territorio);
- si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;
- in merito al punto 5.2.1. (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di non applicare alcuna riduzione:
- In merito al punto 5.5.2. (relativo alla possibilità di stabilire la quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di non modificare la percentuale del 10% fissata dalla DAL n.186/2018;
- in merito al punto 6.1.6. (relativo alla modalità di rendicontazione delle spese sostenute delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;
- In merito ai punti 6.2.1. e 6.2.2. (relativi alle modalità di versamento della quota del contributo di costruzione), si ritiene di:
 - ammettere la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo di costruzione dovuto prima del rilascio del Permesso di Costruire o contestualmente alla presentazione della SCIA o della CILA al protocollo comunale;
 - ammettere la successiva corresponsione della restante quota del 50% del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera;
 - stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione: Presentazione di Fidejussione bancaria;
 - stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:

il 25% entro 12 mesi dal ritiro del Permesso di Costruire o dalla data di presentazione della SCIA o della CILA al protocollo o dall'inizio lavori, se con inizio lavori differito;

 il 25% (saldo)
 entro 24 mesi dal ritiro del Permesso di Costruire o dalla data di presentazione della SCIA o della CILA al protocollo o dall'inizio

lavori, se con inizio lavori differito;

per le ragioni di seguito indicate: Sostenere i costi dell'impresa.

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

 le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito

6

alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;

 si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'Allegato 2 parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia delle proprie deliberazioni di Consiglio Comunale, in materia di contributo di costruzione, n. 5 del 22/02/1991 avente ad oggetto "Aggiornamento tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui alla Legge n. 10/77" e ss.mm.ii., n. 36 del 26/05/1998 avente ad oggetto "Aggiornamento tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della Legge n. 10/77", e n. 2 del 25/02/2000 avente ad oggetto "Recepimento normativa e determinazione del coto di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione" e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'Allegato 3, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione:

RITENUTO ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal P.R.G. vigente;

RITENUTO infine di rivalutare la tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali, in attuazione di quanto previsto al punto 6.5. della DAL n.186/2018, attraverso la predisposizione dell'**Allegato 4**, parte integrante della presente delibera consiliare;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

ACQUISITI sul presente atto, ai sensi dell'artt.49 -1° comma- e 147 bis del D.Lgs 267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Tecnica, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa e del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria attestante la regolarità tecnica e contabile;

Interviene il Consigliere di minoranza Bonucci Nadia che rileva la mancanza di confronto con tutti i consiglieri per approfondire una materia molto specifica e ritiene che si potesse ovviare a tale disinformazione attraverso incontri con tecnici preparati che avrebbero potuto illustrare la normativa nel dettaglio;

Il Sindaco afferma che tale lavoro è frutto dell'operato di tecnici che si sono confrontati anche con comuni limitrofi e propone la collaborazione di un tecnico per illustrare in dettaglio la materia, che in futuro può essere oggetto di ulteriore variazione;

Bonucci Nadia giustifica la loro astensione con l'assenza di informazione e il mancato approfondimento della relativa documentazione ricevuta, a suo dire, con poco anticipo;

Con voti favorevoli, n° 7, astenuti n° 3 (Consiglieri di minoranza: Bonucci Nadia, Frodati Mirko, Rocchi Giovanni Battista), contrari n° 0, legalmente espressi;

DELIBERA

- di recepire la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
 - a) nell'allegato Allegato 1, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) nell'allegato Allegato 2, recante "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia delle proprie deliberazioni di Consiglio Comunale, in materia di contributo di costruzione, n. 5 del 22/02/1991 avente ad oggetto "Aggiornamento tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui alla Legge n. 10/77" e ss.mm.ii., n. 36 del 26/05/1998 avente ad oggetto "Aggiornamento tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della Legge n. 10/77", e n. 2 del 25/02/2000 avente ad oggetto "Recepimento normativa e determinazione del coto di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione" e ss.mm.ii.,, e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.
- 3) di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'Allegato 3, parte integrante della presente delibera, recante la "Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione":
- 4) di assumere ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal P.R.G. vigente;
- 5) di approvare la "Tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali", adeguata ai criteri generali fissati al punto 6.5. della DAL n. 186/2018, di cui all'Allegato 4, parte integrante della presente delibera consiliare;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- 7) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");
- 8) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;

- 9) di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 6.
- 10) la presente deliberazione è dichiarata con voti favorevoli n° 7, astenuti n° 3 (Consiglieri di minoranza: Bonucci Nadia, Frodati Mirko, Rocchi Giovanni Battista), contrari n° 0, immediatamente eseguibile, con separata votazione, resa per alzata di mano, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE F.to BONUCCHI LEANDRO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. CASTELLI ANGIOLINA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: Addì, 09/10/2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. CASTELLI ANGIOLINA

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Addì,	IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. CASTELLI ANGIOLINA
Copia conforme all'originale, in car	ta libera, ad uso amministrativo.
[] decorsi 10 giorni d	dalla pubblicazione;
[] è divenuta esecutiva il .	•
Che la presente deliberazione:	